

Dalla comunità internazionale

FRANCISCO MUÑOZ CONDE¹

**Alcune osservazioni su Filippo Grispigni e
il diritto penale fascista, pubblicato in
Revista De Derecho Penal y Criminologia 2014,
205 ss** (traduzione a cura di Paola Coco)**

*Al mio collega e amico, Massimo Donini,
con il mio ringraziamento*

Nella monografia su “Il diritto penale nazionalsocialista”, pubblicata nel 1942, entrambi gli Autori, Edmund Mezger e Filippo Grispigni, commentano le riforme penali realizzate dal regime nazionalsocialista (sterilizzazione dei delinquenti abituali, pena di morte per i minori di diciotto anni che avessero commesso crimini di guerra) valutandole positivamente, anche se con diverse motivazioni. Mezger le analizza dal punto di vista di un concetto proprio di colpa “per la condotta di vita”, mentre Grispigni le considera misure di “difesa sociale nei confronti della pericolosità”; mostrando entrambi gli Autori una forte affinità ideologica con il regime nazionalsocialista tedesco e quello fascista italiano, che nel caso di Grispigni lo portò a pubblicare in quello stesso anno un’intervista a Mussolini, commentando ed elogiando le sue idee sul diritto penale, e paragonandolo ai grandi nomi della storia d’Italia, come Dante e Verdi.

In the monograph on “Il diritto penale nazionalsocialista”, published in 1942, both Authors, Edmund Mezger and Filippo Grispigni, comment on the criminal reforms implemented by the National Socialist regime (sterilization of habitual offenders, death penalty for minors under eighteen years that they had committed war crimes) evaluating them positively, even if with different motivations. Mezger analyzes them from the point of view of a concept of fault “for the conduct of life”, while Grispigni considers them measures of “social defense against danger”; showing both authors a strong ideological affinity with the German National Socialist regime and the Italian fascist regime, which in the case of Grispigni led him to publish an interview with Mussolini in that same year, commenting and praising his ideas on criminal law, and comparing it to the great names of Italian history, like Dante and Verdi.

La storia del Diritto penale contemporaneo, e soprattutto quella del XX secolo nei paesi di maggiore rilevanza politica, economica e culturale durante tutto quel secolo, è oltremodo rivelatrice delle strette relazioni che ci sono, c’erano e ci saranno tra la Politica e l’elaborazione in apparenza puramente tecnica o dogmatica del Diritto e particolarmente del Diritto penale. Ciò, in se stesso,

* Professore di Diritto Penale presso l’Università Pablo de Olavide, Sevilla, España.

** Articolo pubblicato altresì in *El penalismo olvidado*, a cura di R. Zaffaroni, ed. Ediar, Buenos Aires 2009; in *Nueva Doctrina Penal*, Buenos Aires, 2003; come Recensione al libro Metzger/Grispigni, *La riforma penale nazionalsocialista*, ed. Giuffrè, Milano, 1942, in *Revista Penal*, 2005; e in una traduzione tedesca in *Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte*, 2014.

non è né un bene né un male, e in ogni caso è inevitabile, giacché il Diritto penale, tanto nella elaborazione dei suoi presupposti e principi fondamentali, come nelle diverse risposte che vengano date nella lotta contro il delitto e nella selezione e configurazione delle distinte condotte che si tipicizzano come tali, è espressione di decisioni politiche condizionate a loro volta dalla situazione sociale, economica e culturale e dalle differenti ideologie alle quali la stessa dà origine.

Principalmente in Europa le varie fasi politiche intervenute durante il secolo XX hanno influenzato in maniera evidente le numerose teorie e modi di intendere il Diritto penale, da concezioni ideologiche liberali ad altre autoritarie, passando per alcune assolutamente bellicistiche, le quali lo considerarono come un'arma di sterminio del dissidente politico, delle persone appartenenti ad altre razze o minoranze religiose, che si ritenevano addirittura "*Untermenschen*" (esseri umani inferiori) o "*Gemeinschaftsfremde Feinde*" ("estranei o nemici della comunità") etc..

È ben noto che quest'ultima concezione del Diritto penale fu caratteristica del regime nazionalsocialista, il quale dominò in Germania dal 1933 al 1945, e lo utilizzò come uno strumento di sterminio o eliminazione, giuridica e fisica, di soggetti che, per ragioni ideologiche e razziste, considerava suoi nemici. Per questo si crearono strumenti giuridici come la custodia di sicurezza, la sterilizzazione e castrazione obbligatoria dei portatori di infermità ereditarie, ma anche degli omosessuali e asociali, la criminalizzazione dei rapporti sessuali tra persone appartenenti a "razze inferiori" e persone di "razza ariana", e infine l'internamento degli asociali, delinquenti e membri di c.d. "razze inferiori" (principalmente giudei, ma anche zingari e membri di altre minoranze) in Campi di Concentramento, come quello di Dachau, o di Sterminio, come Auschwitz, che diedero luogo a uno dei crimini più mostruosi commessi nella Storia: l'Olocausto.

Questa concezione politica del Diritto penale aveva i suoi seguaci anche nell'ambito della Dogmatica giuridico-penale tedesca, e non solo tra i più giovani e ambiziosi penalisti della c.d. Scuola di Kiel (Dahm, Schaffstein), ma in altri che avevano già raggiunto un elevato sviluppo dogmatico e come penalisti erano nel pieno apogeo del loro prestigio. Paradigmatico di quest'ultimo caso è quello di Edmund Mezger, che al culmine della sua carriera accademica, dopo avere pubblicato il suo straordinario Trattato di diritto penale (1^a ed. 1931) e avere preso possesso della cattedra di Diritto penale presso

l'Università di Monaco, succedendo al suo maestro Ernst Beling, non esitò a porsi fin dal primo momento al servizio del regime nazionalsocialista, del quale divenne il penalista più di spicco e uno di quelli che più si impegnarono a conferirgli legittimazione giuridica, creando categorie come "la colpa per la condotta di vita" e la "cecità o ostilità verso il diritto" per giustificare l'applicazione della pena del delitto doloso, che poteva essere quella di morte, a "*crimina odiosa*" come l'"oltraggio alla razza, l'aborto o il compimento di atti omosessuali", o la pena di morte a minori dei 18 anni che avessero commesso crimini di guerra o redigendo nel 1943/1944, insieme con il suo collega di Monaco Franz Exner, un Progetto per il trattamento degli "estranei alla comunità", che prevedeva l'internamento nei Campi di Concentramento di asociali, omosessuali etc.. Della figura di questo penalista mi sono occupato ampiamente nella mia monografia "Edmund Mezger e il Diritto penale del suo tempo, studi sul diritto penale nazionalsocialista" (4^a ed. Valencia 2003) tradotta in tedesco da Moritz Vormbaum (Edmund Mezger, Ein Juristenleben, Berlin 2005) e in portoghese da Paulo Busato (Edmund Mezger e o Direito penal do seu tempo, São Paulo 2004), così come in altri diversi lavori e articoli che sono apparsi in varie lingue in riviste e pubblicazioni collettanee.

Per strano che sembri, questo passato nazionalsocialista di un così prestigioso penalista che esercitò tanta influenza nella nascita ed evoluzione della Dogmatica giuridico-penale non solo in Germania, ma anche nei paesi di lingua spagnola e portoghese, fu taciuto nei cinquanta o sessant'anni seguenti, nei quali si conobbe e si discusse fino alla nausea solo della sua famosa polemica con un altro penalista tedesco, Hans Welzel, in merito al concetto ontologico di azione e alla posizione sistematica del dolo nella teoria del delitto.

Più strana e difficile da comprendere è la reazione che provocò in qualche penalista spagnolo e in qualcuno dei suoi più fedeli collaboratori, i cui nomi preferisco non ricordare, la pubblicazione del mio libro su Mezger, nel quale ne scopro questo passato nazionalsocialista e la stretta collaborazione che aveva avuto con le leggi e i progetti di carattere penale più aberranti e vergognosi del regime nazista.

Allora pensai che questa reazione, a volte brutale e ingiuriosa, di coloro i quali mi attaccavano in un modo tanto rozzo e violento, avesse a che fare più con animosità dovute alle diverse contese che suscitava il precedente sistema di assegnazione delle cattedre e dei posti di Professore titolare di Diritto penale,

che con affinità ideologiche con l'ideologia e il passato nazionalsocialista del penalista tedesco. Tuttavia, a poco a poco mi sono andato convincendo del fatto che questa affinità ideologica non poteva essere esclusa, non solo per la forma tipicamente nazista con la quale mi si attaccava, con insulti, false accuse di plagio e minacce più o meno velate, proprie dei più feroci membri delle bande e branchi nazisti, ma anche per il passato dei protagonisti o per le loro origini accademiche, essendo tutti indubbiamente legati o affini con le idee proprie dei regimi nazista tedesco e fascista italiano, i quali ebbero grande influenza su alcuni dei maggiori penalisti spagnoli durante la dittatura del regime franchista spagnolo (1939/1975). I loro nomi sono più che conosciuti e già c'è qualche collega che sta portando alla luce tanto le pubblicazioni che produssero in quell'epoca, come la loro collaborazione con il regime franchista e con le sue leggi e attività repressive, per cui in questo momento preferisco non nominarli.

Qualcosa di simile è avvenuto in Italia, dove il regime fascista di Benito Mussolini non soltanto trovò sostenitori tra i penalisti accademici più differenti, ma addirittura molti di essi vi collaborarono strettamente, elaborando testi di legge o conferendo a tale regime legittimazione giuridica. Nella monografia pubblicata recentemente di Ettore Dazza/Sergio Seminara/Thomas Vorbaum "Moderne Italienische Strafrechtsdenker" (2012, v. la mia recensione alla stessa in *Revista Penal* 2012), sono contenuti brevi resoconti bibliografici dei principali penalisti italiani e, pertanto, anche di quelli che ebbero più legami con il regime fascista. Uno di essi fu senza dubbio Filippo Grispigni, al quale dedichiamo questa breve nota.

Quando nelle mie ricerche su Mezger capitò nelle mie mani una monografia che avevano scritto Mezger e Grispigni su "*Il diritto penale nazionalsocialista*", pubblicata a Milano nel 1942, non potei fare a meno di constatare lo stretto vincolo che esisteva tra i due più importanti penalisti di Germania e Italia, così come anche le loro affinità ideologiche e la loro simpatia e persino entusiasmo nei confronti dei regimi politici che imperavano allora nei loro rispettivi paesi. E quindi ne riferii, quasi di passaggio, nella mia monografia su Mezger prima citata. Ma, ancora una volta, la maldestra e furibonda reazione di chi si era trasformato nel più feroce critico della mia ricerca su Mezger, mostrandosi indignato per aver accusato Filippo Grispigni di "velleità con il regime fascista", mi indussero a leggere più attentamente questa monografia e a scrivere un commento bibliografico su di essa che non solo si pubblicò co-

me tale nella Recensione a Mezger/Grispigni *La riforma penale nazionalsocialista*, Milano, 1942, *Revista Penal* n. 12, 2003 e come Epilogo all'edizione argentina sotto la direzione di Raúl Zaffaroni di Meger/Grispigni, *La reforma penal nacionalsocialista* (Buenos Aires 2009), ma anche come articolo indipendente nello *Jahrbuch der juristischen Zeitgeschichte* (Mezger-Grispigni, *Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte* 2005).

Con ciò rimaneva più che dimostrato, a mio giudizio, il legame, almeno ideologico, di Grispigni con il regime fascista, come pure si riconosce nella breve biografia che dello stesso è contenuta nell'opera prima citata "*Moderne Italienische Strafrechtsdenker*", dove si dice (p. 329): «era sostenitore del fascismo e si trasformò in un eminente difensore di una teoria penale che corrispondeva al medesimo tempo con l'ideologia fascista e quella positivista», menzionando espressamente come prova di tali affermazioni il mio commentario alla monografia di Mezger/ Grispigni. Ma c'era un dato, assai più significativo e rivelatore di questo legame, che a quel tempo non avevo ancora scoperto e del quale passo ora ad occuparmi.

Effettivamente, nella monografia che ha scritto insieme a Mezger, Grispigni citava come prova della similitudine delle sue tesi con quelle del regime fascista, un suo articolo, allora in stampa, "La funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini: dichiarazioni del duce di importanza storica per il diritto penale italiano" (*N.d.R.* in *Rivista penale* 1942, 651). Tuttavia, come tante volte mi era successo con alcuni dei lavori di Mezger nell'epoca nazionalsocialista, principalmente in quello in cui Egli propugnava la "sterilizzazione degli asociali" o il Progetto sul trattamento degli "estranei alla comunità", non c'era allora modo di trovarlo, né cercando nelle biblioteche, né chiedendo direttamente ai colleghi italiani. Il che non può non sorprendere e dimostra fino a che punto nei due paesi europei che avevano vissuto quei regimi politici si fosse prodotta, coscientemente o incoscientemente, una "amnesia" rispetto alla preminente partecipazione nei medesimi dei loro più importanti intellettuali e professori, in questo caso giuristi e penalisti, che in Italia si spiegava anche per la peculiare transizione che c'era stata in quel paese dal regime fascista a uno democratico (v. al riguardo, per esempio, il lavoro di Donini, *El tratamiento penal de la transición del fascismo a la democracia en Italia*, in Vormbaum/Muñoz Conde, *La transformación jurídica de las dictaduras en democracias y la elaboración jurídica del pasado*, Tirant lo Blanch, Valencia 2009; riportato anche nella edizione tedesca di questa

opera Muñoz Conde/Vormbaum, *Transformation von Diktaturen in Demokratien und Aufarbeitung der Vergangenheit*, Humboldt Kolleg celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 7/9 febrero 2008). Come in Germania, rispetto al regime nazista, si educò tutta una generazione di giuristi italiani, o almeno dei penalisti, ad un “di questo non si parla” o, come diceva Wittgenstein, rispetto a ciò di cui “non si può parlare è meglio tacere”, che dava tranquillità a molte coscienze e assicurava la carriera accademica dei più giovani, ancora dominata e controllata da alcuni dei professori che avevano collaborato con il regime fascista. Certamente, più di una volta ho ascoltato dai colleghi italiani i nomi di quelli che più si erano messi in evidenza in questo collaborazionismo, però in nessun caso ho trovato lavori, pubblicazioni o monografie, nelle quali si analizzassero o spiegassero le opere e attività che più potevano dimostrare questo legame. Oltre tutto, in nessuna delle biografie e Studi in memoria che si andavano pubblicando alla morte di questi penalisti si faceva almeno riferimento a questo passato fascista, in un negazionismo che non poteva non essere sospetto.

Qualcosa di simile è successo in Germania con i giuristi legati al regime nazista, del cui passato cominciò a parlarsi soltanto a seguito della caduta del Muro di Berlino e del regime politico della Repubblica Democratica Tedesca, mentre in precedenza nei Libri In Onore che si dedicavano loro in occasione del pensionamento e nei necrologi in occasione della loro morte si ometteva semplicemente di menzionare tanto spinoso e senz'altro problematico tema.

Non c'è dubbio che quei tempi siano passati e che ora in Germania, non tanto in Italia, il passato dei professori, nell'ambito del diritto, ma anche di altri settori accademici e scientifici, e i loro legami con i regimi totalitari, comincino ad essere oggetto di studi con un compito storico fondamentale di recupero della memoria, che è l'unico modo per capire la realtà nella quale attualmente viviamo ed evitare gli errori che si commisero allora e che potranno tornare a commettersi soprattutto in situazioni di crisi economica e sociale come quella in cui attualmente stiamo vivendo.

Fortunatamente, per quanto riguarda l'articolo di Grispigni sul pensiero penale di Mussolini, uno dei penalisti più autorevoli e di maggiore livello scientifico d'Italia, il Professore dell'Università di Modena Massimo Donini, nel corso di una riunione che avemmo ad Hagen, in occasione dell'Omaggio che si offriva al più importante specialista nella storia contemporanea del Diritto

(Juristische Zeitgeschichte), Thomas Vormbaum, mi riferì che aveva trovato questo articolo, del quale mi indicò gli estremi e mi inviò il testo. Oltre a riconoscergli il merito di questa scoperta e ringraziarlo del suo invio, mi sembra interessante, anche perché si possa vedere in un modo obiettivo e spassionato chi sia stato Grispigni e il ruolo di spicco che ebbe nella Scienza italiana del Diritto Penale, tanto prima che dopo il regime fascista, aggiungere [...] la breve biografia che dello stesso scrisse Donini.

Per Donini tanto questo articolo, quanto la monografia che aveva scritto Grispigni assieme con Mezger: *«Riflettono pesantemente il clima dell'epoca e la scarsa conoscenza degli orrori dell'Olocausto sottostanti ai temi pensati come più "tecnici" di sterilizzazioni, castrazioni, c.d. degenerazioni razziali etc., con punte di durezza sanzionatoria "neutralizzante", espressione della cultura del positivismo criminologico, e non solo di un clima ideologico autoritario. Grispigni vede nelle riforme penali nazionalsocialiste ("una dottrina essenzialmente biologica") la realizzazione di quegli ideali "scientifici" positivisti della lotta contro la pericolosità che solo in forma di compromesso erano stati attuati dal codice Rocco»*.

Non posso sapere fino a che punto Grispigni ignorasse nel 1942 gli orrori dell'Olocausto e le barbarie che stava commettendo il regime fascista a partire dal 1938 con le leggi antisemite, l'invio di gruppi interi di ebrei italiani ai Campi di Concentramento nel Sud Italia, e la espulsione dalla funzione pubblica e dall'Università di grandi scienziati e intellettuali ebrei, fra i quali il Professore di Diritto penale dell'Università di Modena Marcello Finzi, che si vide obbligato ad andare in esilio in Argentina (si veda al riguardo anche il mio lavoro sul medesimo *El Derecho penal fascista y nacionalsocialista y la persecución de un penalista judío: el caso de Marcello Finzi, Nueva Doctrina Penal* n. 1, 2005; anche in *Rivera Beiras, coord., Contornos y pliegues del Derecho: homenaje a Roberto Bergalli*, Barcelona 2006; pubblicato anche in italiano: *Il diritto penale fascista e nazionalsocialista e la persecuzione di un penalista ebreo: Il caso di Marcello Finzi*, in *Marcello Finzi Giurista a Modena, Università e discriminazione razziale tra storia e diritto*, Atti del Convegno di Studi, Modena, a cura di Elio Altavilla, 2006, e in tedesco: *Der Fall Marcello Finzi*, Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte 2005). Certo questa conoscenza non la si può negare a Edmund Mezger, il quale come ho dimostrato in maniera inconfutabile nella mia monografia su di lui, fu autorizzato espressamente dalle SS nel marzo del 1944, dopo che

l'Accademia per il Diritto tedesco aveva approvato il suo Progetto per il trattamento degli estranei alla comunità, a visitare i Campi di Concentramento e ad osservare direttamente “i tipi di soggetti che lì si trovavano”.

Ciò che, in ogni caso, resta chiaro è che ambedue i penalisti avevano grandi affinità con i rispettivi regimi che governavano nei loro paesi in quel momento, che in quel momento erano i penalisti di maggiore spicco e che nella piena maturità posero il loro prestigio e le loro conoscenze al servizio di regimi autoritari e delle loro leggi penali. Ora, che nel 1942, in piena crisi del regime fascista, con un Mussolini che stava per essere destituito e poco tempo dopo assassinato in forma brutale, un professore come Grispigni avesse accesso a lui per chiedergli la sua opinione, in forma di intervista, sul Diritto penale, con uno stile elogiativo adulatore che oggi causa imbarazzo, aggiungendo inoltre commenti a titolo personale, volti a conciliare le idee penali del c.d. Duce con quelle delle Scuole Classica e Positiva, dimostra l'alto grado di legame che Egli aveva con i più alti livelli del regime fascista e le sue affinità ideologiche con il medesimo.

Vittima della sua stessa retorica, per terminare il suo articolo-intervista, Grispigni arriva al punto di dire: «Egli è infatti veramente Colui di cui il poeta dirà che *le fonti dell'universa vita ebbe in suo cuore*».

Chi sarebbe Colui al quale Egli paragona il suo amato e mai abbastanza considerato Duce? Dio, Cristo, il Profeta Mahoma?

Il traduttore di questo articolo, Víctor M. Macías Caro, buon conoscitore della Storia e del Diritto penale d'Italia in quell'epoca, mi segnala che:

«Si tratta di una strofa tratta da un'ode del poeta Gabriele D'Annunzio composta nel 1903 in memoria di Giuseppe Verdi (intitolata “Per la morte di Giuseppe Verdi”). La frase è stata tratta in particolare da un verso che parla di Dante, che il poeta descrive, insieme con Leonardo e Michelangelo, come i tre predecessori di Verdi che vegliarono metaforicamente il suo cadavere.

Il verso recita: “Dante Alighieri che sorresse il mondo in suo pugno e le fonti dell'universa vita ebbe in suo cuore”.

L'articolo (di Grispigni) termina, poi, così: “Egli è infatti veramente Colui di

cui il poeta dirà che *le fonti dell'universa vita ebbe in suo cuore*". Certamente grottesco».

In ogni caso, a chiunque si riferisca questa comparazione: "Colui", Dio, Dante, Michelangelo o Verdi, certamente detta comparazione risulta, come dice Macías Caro, "grottesca", evidentemente eccessiva e dimostra il carattere quasi mitico o divino con il quale i più ferventi fascisti adulavano ancora nel 1942, il c.d. Duce. Dopo tutto, senza andare lontano, in Spagna il c.d. Caudillo (traduzione letterale dell'espressione tedesca "Führer", con la quale si denominava Hitler, e dell'italiana "Duce" con la quale si denominava Mussolini), il dittatore Francisco Franco (durante i primi anni del regime e mentre il nazionalsocialismo e il fascismo erano nel frattempo in piena auge) era ricevuto dai vescovi spagnoli con il braccio alzato facendo il saluto nazi-fascista e lo si introduceva nelle Cattedrali sotto il baldacchino riservato alla rappresentazione di Cristo in terra, il Santissimo Sacramento dell'Altare. Questa pantomima, in fondo blasfema e irriverente, durò fino a novembre 1975, quando il dittatore morì, dopo aver confermato, con tutto il potere indiscutibile che aveva esercitato per quasi quarant'anni, l'esecuzione di varie persone condannate a morte da un Tribunale militare. Così stavano le cose in queste latitudini, mentre gli sbirri di queste "divinità" si incaricavano di massacrare, sotto gli occhi di tutti, quelli che, per una ragione o per l'altra, si opponevano ai loro alti disegni.

I redattori della breve biografia di Grispigni che è contenuta in "Moderne Italienische Strafrechtsdenker" prima citata si accontentano solo di qualificarlo come un sostenitore del regime fascista (p. 329 prima citata). Il che, di fronte all'articolo [...] (*N.d.R.* in questione) non sembra assolutamente esagerato.

Il traduttore dell'articolo di Grispigni in spagnolo, Víctor Manuel Macías Caro, Dottore in Giurisprudenza presso l'Università di Modena e Professore di Diritto penale all'Università Pablo de Olavide, mi dice, in una comunicazione personale, che leggendo l'articolo di Grispigni «è difficile stabilire se Grispigni fosse un fascista convinto, un opportunista che voleva avvicinarsi al potere o uno scientifico devoto, però ingenuo. Forse fu un miscuglio delle tre cose». In seguito mi ha spiegato che i suoi dubbi si fondano sul fatto che Grispigni, nel rivolgersi al Potere, sembra più interessato (e persino ossessionato) a vincere nella lotta tra Scuole (da qui la qualifica di "opportunista"), sul fatto che in un passaggio arriva a dire «il pensiero del Duce è ciò che di più mo-

dermo e di più umano si possa immaginare: difendersi, ma cercando di ridurre al minimo le sofferenze, ed avendo di mira il recupero sociale dei rei» (da qui la qualifica di “ingenuo”) e sul fatto che loda il Duce come guida della Nazione, ritiene il suo pensiero fonte del Diritto e sul fatto che considera positivi alcuni successi come “la piena responsabilità dei rei in istato di totale ubriachezza, anche soltanto colposa; la figura del delinquente per tendenza; la responsabilità meramente oggettiva sancita in taluni casi” (da qui la qualifica di “fascista convinto”).

È ovvio che con ciò Macías Caro non cerca di giustificare i regimi nazifascisti, ma di mostrare i suoi dubbi sull’atteggiamento di Grispigni. Evidentemente possono darsi tutte queste interpretazioni all’atteggiamento che riflette Grispigni in questo articolo e che Macías Caro presenta con grande obiettività. Per me non c’è alcun dubbio che, oltre che fascista, Egli fosse semplicemente un ingenuo adulatore, il quale, quantomeno, non si era reso conto, in quel momento, che i giorni del suo amato Duce, che fra le altre aberrazioni aveva legato il suo paese alla sorte del poderoso gigante tedesco, erano contati, e che presto sarebbe stato destituito, esiliato e alla fine giustiziato in un modo ignobile, insieme con la sua amante Clara Petacci, da un gruppo di partigiani che lo avrebbero fermato mentre cercava di fuggire. Cosa della quale Grispigni, nel momento dell’intervista, sicuramente non era consapevole e che non poteva neppure prevedere. Ma ciò di cui era a conoscenza erano le abominevoli leggi razziali, i campi di concentramento e la eliminazione della democrazia e la repressione dei dissidenti politici etc.. Probabilmente altre cose avrebbe fatto e detto quando, anni più tardi e col senno di poi, gli avessero chiesto riguardo ai suoi rapporti e la sua opinione sul regime fascista. Sicuramente avrebbe abiurato allo stesso modo e negato di avere tenuto qualunque rapporto con quello. Una specie di parola d’ordine che seguirono alla lettera altri personaggi della stessa risma quando i regimi totalitari nazi e fascista furono sconfitti e arrivò l’ora della resa dei conti. Per un motivo o per l’altro, nel caso di Mezger e Grispigni questo non ha avuto luogo, e, con più difficoltà il primo, dopo aver superato un processo di denazificazione, e senza nessuna il secondo, continuarono entrambi a insegnare dalle loro cattedre il Diritto penale del nuovo sistema democratico, pur, sicuramente, senza bandire del tutto dai loro cuori le idee che con tanto fervore ed entusiasmo avevano difeso nel regime precedente.

Non può non essere, comunque, preoccupante che quel passato sia rimasto

occulto per tanti anni e che quando qualcuno lo ha scoperto e fatto conoscere, si siano scagliati contro di lui, come cani rabbiosi di una medesima muta, vale a dire la muta nazi/fascista, coloro i quali, apparentemente per ragioni poco chiare, non volevano che questo passato fosse conosciuto, forse perché già lo conoscevano e sapevano che non era un passato troppo brillante da essere ricordato nei momenti attuali. Qualche rimasuglio deve rimanere da qualche parte ancora occulto nelle menti di quelli che tanto si arrabbiarono quando sul momento accusai Grispigni di “velleità fasciste” e Mezger del suo stretto legame e collaborazionismo con la parte più brutale del diritto penale del regime nazionalsocialista.

In un modo o nell'altro, ciò che qui rimane chiaro è che Filippo Grispigni aveva qualcosa più che “velleità” con il regime fascista. Forse, se non fosse stato per le stupide aggressioni che ricevetti da chi dubitava di queste velleità non sarei arrivato a scoprirle. Tuttavia, avendolo fatto, vedo ancora una volta che immergersi nella Storia del Diritto, materia della quale il massimo che conobbi nella carriera furono gli Statuti Medievali, le Leggi di Toro e forse in Diritto penale qualche riferimento alla Carolina (non alla città della provincia di Jaén, ma alla *Constitutio Criminalis Carolina* concessa dall'Imperatore Carlo V), può aiutarci a comprendere meglio il presente e a smascherare quelli che, con i loro insulti e bravate, hanno preteso di occultare e, in ogni caso, screditare il lavoro di ricerca, che grazie a questi medesimi insulti, iniziai quando nel 1999 la Fondazione Tedesca Alexander von Humboldt mi concesse il premio Humboldt di Ricerca nelle Scienze Giuridiche.